

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FIORI, PINTUS, LAI, NAPOLEONI**
e **MILANI Eliseo**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1987

Norme urgenti per la gestione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate

ONOREVOLI SENATORI. — Il mondo della musica attraversa un momento di seria difficoltà che rende ancora più evidente la necessità di riforma del settore. In attesa di questo evento si rende necessario un provvedimento che assicuri la prosecuzione delle attività.

L'articolo 22 della legge n. 800 del 1967 fissa taluni criteri, per la ripartizione dei fondi destinati agli enti lirici, non definiti del tutto e che in sostanza tendono a registrare gli alti e i bassi di ogni teatro adeguando il finanziamento alle nuove situazioni.

Tale meccanismo ha avuto buona sorte nella prima applicazione dando soddisfacenti risultati a quei teatri consolidati che potevano vantare risultati più consistenti rispetto ad altri. L'evoluzione delle cose e la crescita persino dell'istituzione cagliaritano hanno creato una sorta di patto tra coloro i quali vedono minacciata la propria percentuale dalla crescita degli altri enti. Da qui i ricorsi al TAR negli anni passati (pur privi

di esito positivo, ma tanto per affermare la volontà di non accettazione delle cose che cambiano) e l'invenzione della media delle medie che tende a sostituire i meccanismi dell'articolo 22 della legge citata con percentuali fisse, ingiuste e discriminatorie, a prescindere dalla produzione e in genere dall'attività dell'ente, che può anche chiudere i battenti ma riceverebbe comunque i fondi ad esso destinati per meriti acquisiti venti anni prima e magari attraverso i ripiani dei bilanci.

Vero è che i criteri di cui all'articolo 22 si prestano a diverse interpretazioni, ma è anche vero che in sede di Commissione centrale per la musica possono essere individuate soluzioni e regole alle quali ispirarsi. Ma sono vicini i tempi della riforma del settore e pertanto in quella sede potranno essere esaminate le esigenze di una modifica della legge n. 800. Nel frattempo possono essere prese come riferimento le percentuali assegnate a ciascun ente nel 1986 e confermate per il triennio 1987-89. È quanto stabilisce l'articolo 1 del presente disegno di legge.

Con la definizione della natura giuridica degli enti autonomi lirici, di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge, si tende ad ovviare alle gravissime difficoltà di ordine operativo createsi nel settore soprattutto in materia di contrattazione.

L'articolo 3 ipotizza un nuovo *status* del sovrintendente teso a superare l'attuale figura « onoraria » prevista dalla legge n. 800.

Circa l'articolo 4 della presente proposta, si ricorda che la legge n. 811 del 1973 ha previsto la definizione in via amministrativa degli organici degli enti lirici italiani prendendo come riferimento i contingenti esistenti al 31 ottobre 1973. All'accertamento per l'Ente lirico di Cagliari provvede il presidente del collegio dei revisori fissando in 123 unità l'organico stabile. Tale attestazione, palesemente sottodimensionata, determinò una ovvia condizione di inagibilità delle strutture operative dell'Ente; e la riconosciuta e riconoscibile contraddizione rispetto ai fini istituzionali, oltre alla chiara conseguente condizione di disparità rispetto agli altri dodici enti lirici, costringeva ad un aggravio dei costi l'Ente, che per raggiungere i fini istituzionali fu obbligato a ricorrere al precariato ottenendo le autorizzazioni in deroga e pagando gli oneri aggiuntivi previsti dal contratto.

L'Ente contestò tale accertamento, ottenendo infine, nel 1982, una ispezione ministeriale che, al di là delle obiettive difficoltà incontrate per il lungo lasso di tempo trascorso, ha quanto meno verificato la inesattezza della precedente attestazione. Si è cioè

giunti alla certezza di una erronea valutazione dei dati risalenti ad oltre tredici anni, ma non risulta peraltro possibile documentare (se non in parte oppure per via testimoniale) la reale situazione di allora, con ciò impedendosi una definitiva pronuncia in via amministrativa.

Lo stesso collegio dei revisori ora richiama la necessità di un provvedimento straordinario per la definizione del contingente numerico dell'Ente.

Si rende pertanto necessaria tale procedura per porre fine ad una situazione potratasi troppo a lungo nel tempo.

A tal fine soccorre il regolamento generale dell'istituzione che prevede un organico di 247 unità. Tale organico rimane numericamente il più basso tra i tredici enti lirici italiani istituiti con la legge n. 800 del 1967 e non comporta maggiori oneri rispetto a quelli correnti per il fatto che già in sede di ripartizione dei finanziamenti ministeriali viene riconosciuto a Cagliari un contingente di 273 unità.

In definitiva, l'assunzione di un provvedimento straordinario consentirebbe l'agibilità e la certezza nella corretta conduzione dell'amministrazione dell'Ente, mantenendo ai livelli minimi indispensabili gli organici, consolidando quella crescita registrata nell'ultimo lustro, pareggiando i bilanci e incrementando l'attività. L'Ente opera nel Sud.

Una situazione del tutto simile registra il Teatro comunale di Genova.

I due enti potranno fruire nei prossimi anni dei costruendi teatri civici di Genova e di Cagliari.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Gestione dei fondi di dotazione)

1. Per il triennio 1987-1989, i finanziamenti iscritti al capitolo 2577 del bilancio di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1987 e quelli stanziati nei corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni 1988 e 1989 verranno ripartiti tra gli enti autonomi lirici e istituzioni assimilate secondo le percentuali attribuite a ciascun ente nella assegnazione del fondo ordinario del 1986.

2. I bilanci consuntivi devono essere chiusi in pareggio al termine del triennio con facoltà di compensazione attiva e passiva nel predetto periodo tra una gestione annuale e l'altra.

Art. 2.

(Natura giuridica degli enti)

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è sostituito dal seguente:

« Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono enti pubblici economici e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo ».

Art. 3.

(Trattamento del sovrintendente)

1. L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è sostituito dal seguente:

« Al sovrintendente spetta un trattamento normativo ed economico di dirigente dell'azienda. La determinazione della misura della retribuzione è di competenza del consiglio di amministrazione di ciascun ente ».

Art. 4.

(Organici)

1. Il contingente numerico dell'organico dell'Istituzione dei concerti e del teatro lirico « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari è fissato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 novembre 1973, n. 811, in 247 unità, mentre l'organico del Teatro comunale di Genova è fissato in 300 unità. Per gli altri enti autonomi, gli organici rimangono fissati nella misura accertata ai sensi della legge 27 novembre 1973, n. 811.